



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI ANNO 2020.

L'anno duemilaventuno addì undici del mese di febbraio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge e Statuto, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. I Consiglieri risultano presenti-assenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto:

Cognome e Nome	Presente
Arch. NASI Fabrizio Giacomo	SI
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO	SI
ANGHILANTE PAOLA	SI
SOLA IVO GIUSEPPE	SI
COLOMBERO MASSIMO FRANCESCO	SI
PERSICO ERMINIA ALEJANDRA	SI
RAMONDA VILMA MARIA	SI
BRAMBILLA ANDREA MARIA	SI
GIORDANINO RENATO GIOVANNI	SI
BROCCHIERO SERGIO GIUSEPPE	NO
MADALA SILVIA	SI
PIETRANGELO RAFFAELE PINO	SI
DALBESIO CLAUDIA	SI
Totale presenti :	12
Totale assenti :	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Mondino Dott. Dario il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Arch. NASI Fabrizio Giacomo nella sua qualità di Sindaco ed a seduta aperta, dispone la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'articolo 1, comma 639 e ss., della L. n. 147/2013, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, tassa sui rifiuti che sostituisce i precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- che i criteri di applicazione della TARI trovano origine dal DPR n. 158/99, che contiene il cd. 'metodo normalizzato' utilizzato per la quantificazione della parte fissa e variabile delle tariffe;
- che l'Art. 52 del D.Lgs n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, risulta applicabile, a norma dell'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, anche alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- che il comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, dà atto che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018) ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- che tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
- che l'art. 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito a decorrere dall'anno 2020, l'imposta comunale unica di cui all'Art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI), l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 738";
- che il comma 779 del citato art. 1 della Legge n. 160/2019 dispone: *"Per l'anno 2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le deliberazioni concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020, comma successivamente abrogato dall'art. 138 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che prevede inoltre applicabile il regime di applicazione ordinaria di cui all'art 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui "gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";*

- che l'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020 del 17 marzo 2020 (cd "decreto Cura Italia"), convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 prevede che i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della Legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

- che con deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 06/07/2020 ad oggetto "Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (tari) – anno 2020 (conferma impianto tariffario 2019 ai sensi art. 107, c.5, d.l. n. 18/2020), sono state pertanto confermate per l'anno 2020 le tariffe TARI applicate nell'anno 2019 ai sensi del richiamato art.107, comma 5, del D.L. n. 18/2020;

- che l'ARERA con propria deliberazione 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, individuando nel gestore il soggetto che deve fornire e certificare i dati e le informazioni utili per la formazione del Piano Economico Finanziario;

- che l'art. 6 di detta deliberazione prevede in sintesi che:

- i gestori predispongano ed inoltrino all'Ente territorialmente competente il Piano Economico Finanziario (di seguito anche "PEF"), corredato di una relazione di veridicità attestante la corrispondenza dei valori inseriti nella modulistica con i valori contabili desumibili dalla documentazione contabile ai sensi di legge;
- l'Ente territorialmente competente (di seguito anche "ETC") valuti la coerenza, la completezza e congruità dei PEF attraverso una procedura di validazione, assuma le determinazioni pertinenti ed inoltri i PEF ad ARERA;
- ARERA svolga la procedura di approvazione;
- nelle more di approvazione dei PEF da parte di ARERA, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ETC;

Dato atto che il ruolo di Ente Territorialmente Competente (ETC) è svolto dal Consorzio C.S.E.A. con sede in Saluzzo, che per la predisposizione del PEF anno 2020 sono stati utilizzati i dati a consuntivo dell'esercizio anno 2018 e che ai sensi dell'Art 4.2 della deliberazione 443/2019/R/rif, le entrate tariffarie, ovvero l'ammontare dei costi riconosciuti ed applicabili per l'anno 2020, non possono eccedere quelli del 2019 rivalutate ed aggiornate di:

- tasso inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche al perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici ed operativi;

Dato atto che il Consorzio C.S.E.A con nota Prot. 3906 del 18 dicembre 2020, assunta al Prot. generale del Comune in data 21/12/2020 al n. 10565, in qualità di Ente Territoriale Competente ha trasmesso il Piano Economico Finanziario, relativo alla Tassa sui Rifiuti –TARI 2020, determinato ai sensi della citata Deliberazione ARERA;

Ritenuto, in relazione a quanto precede, opportuno e necessario:

- prendere atto del Piano Economico Finanziario, relativo alla Tassa sui Rifiuti –TARI 2020, ai sensi della Deliberazione ARERA 443/2019/R/rif, predisposto e trasmesso dallo C.S.E.A quale Ente Territoriale Competente;
- dare atto che il totale dei costi individuati nel Piano Economico Finanziario per l'anno 2020, predisposto secondo le modalità indicate dal Metodo Tariffario Rifiuti, è stato determinato in €. 343.161,00;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e smi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento per la disciplina delle Entrate Comunali;

Visto il regolamento per la disciplina della TARI;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Con votazione espressa per alzata di mano, con nà 12 voti favorevoli, zero voti contrari, zero astenuti;

D E L I B E R A

- 1) Per quanto esposto in premessa, di prendere atto e approvare, per quanto di competenza, il Piano Economico Finanziario, relativo alla Tassa sui Rifiuti – TARI 2020, ai sensi della Deliberazione ARERA 443/2019/R/rif, predisposto e trasmesso dallo C.S.E.A. in qualità di Ente Territoriale Competente.
- 2) Di dare atto che il totale dei costi individuati nel Piano Economico Finanziario per l'anno 2020, predisposto secondo le modalità indicate dal Metodo Tariffario Rifiuti, è stato determinato in €. 343.161,00.
- 3) Di dare atto che la differenza tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà oggetto di apposito conguaglio nei PEF delle annualità successive, a partire dal 2021 e per un massimo di tre anni.
- 4) Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio Ecologia ed Ambiente per i conseguenti adempimenti.
- 5) Di dichiarare successivamente, con separata votazione, che riporta il seguente risultato: voti favorevoli n° 12, contrari zero, astenuti zero, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza dell'adozione degli atti consequenziali ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 Art. 134 comma 4.

Il Presidente
Arch. NASI Fabrizio Giacomo *

Il Segretario Comunale
Mondino Dott. Dario *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa